Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 12 ottobre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 29 febbraio 1940-XVIII (registrato al Controllo generale col n. 11-1 addì 13 marzo 1940-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 415-16), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 18 ottobre 1914, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia ad Amoroso Pietro fu Luigi.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 29 febbraio 1940-XVIII (registrato al Controllo generale col n. 12-1 addì 13 marzo 1940-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 416-17), venne revocato il Regio Magi-

strale decreto in data 3 novembre 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Di Stefano Salvatore fu Angelo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 7 marzo 1940-XVIII (registrato al Controllo generale col n. 23-1 addì 27 marzo 1940-XVIII, registro decreti n. 27, pagg. 16-17), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 6 febbraio 1936, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Fusari Eligio fu Luigi.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 7 marzo 1940-XVIII (registrato al Controllo generale col n. 21-1, addì 27 marzo 1940-XVIII, registro decreti n. 27, pagg. 14-15), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 24 maggio 1926, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Lazzerini Osvaldo di Ottavio.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 7 marzo 1940-XVIII (registrato al Controllo generale col n. 20-1, addì 27 marzo 1940-XVIII, registro decreti n. 27, pagg. 13-14) venne revocato il Regio magistrale decreto in data 17 agosto 1935, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Maffei Angelo fu Arturo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 7 marzo 1940-XVIII (registrato al Controllo generale col n. 30-1, addì 28 marzo 1940-XVIII, registro decreti n. 27, pagg. 23-24), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 8 agosto 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Vici Giuseppe fu Alessandro.

(3909)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 agosto 1940-XVIII, n. 1371.

Facoltà ai Prefetti di precettare, durante la guerra, per i servizi sanitari civili, i laureati in medicina e chirurgia od in veterinaria, sprovvisti dell'abilitazione professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Prefetti, per la durata della attuale guerra, potranno comandare i laureati in medicina e chirurgia o in veterinaria, sprovvisti dell'abilitazione professionale, non richiamati alle armi, a prestar servizio in qualità di assistenti presso centri o istituti di carattere sanitario alle dipendenze di medici o veterinari abilitati all'esercizio professionale.

Il trattamento economico per detto personale non potrà essere in nessun caso superiore a quello previsto dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e successive modificazioni, per il personale statale non di ruolo di categoria equiparabile.

Art. 2.

Fermi restando gli obblighi previsti dalle vigenti leggi nei confronti delle autorità militari, i laureati in medicina e chirurgia o in veterinaria, sprovvisti dell'abilitazione professionale, devono comunicare alla Prefettura della Provincia di residenza, entro quindici giorni dal conseguimento della laurea, le loro complete generalità e il loro recapito ai fini della eventuale precettazione.

Per coloro che abbiano già conseguito la laurea, il predetto termine decorre dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I contravventori al predetto obbligo sono puniti con la ammenda sino a lire tremila.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 agosto 1940-XVIII, n. 1372.

Devoluzione alla provincia di Treviso del patrimonio dell'Istituto degli esposti e di maternità, con sede in Treviso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto degli esposti e di maternità con sede in Treviso è soppresso.

Il patrimonio di detto Ente è devoluto alla provincia di Treviso, alla quale è fatto obbligo di conservarlo per i fini dell'assistenza legale ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono appartenenti alla Provincia medesima.

Art. 2.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia il rapporto d'impiego costituito tra l'Istituto ed il proprio personale, il quale viene mantenuto provvisoriamente in servizio fino a che non sia nei riguardi di esso provveduto a norma delle disposizioni dei commi successivi.

L'Amministrazione provinciale di Treviso è autorizzata a deliberare le variazioni alle tabelle organiche del personale dipendente, necessarie per l'assunzione dell'attività finora svolta dall'Istituto, contenendo la spesa entro i limiti di quella sostenuta dall'Istituto medesimo per il proprio personale in pianta stabile.

I nuovi posti in organico saranno assegnati per chiamata e prescindendo dai limiti di età, al personale in pianta stabile proveniente dall'Istituto, in quanto riconosciuto idoneo dall'Amministrazione provinciale e che risulti di avere prestato costantemente ottimo servizio presso l'istituzione.

L'assegnazione ai nuovi posti d'organico, di cui al comma precedente, non potrà, comunque, produrre alcun miglioramento nella situazione giuridica ed economica del personale rispetto a quella risultante dell'organico dell'istituto soppresso.

I posti che non potranno essere assegnati a norma del terzo comma saranno conferiti secondo le modalità previste nel regolamento organico della provincia di Treviso.

A tutti gli effetti, il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto dagli impiegati e salariati riassunti dalla Provincia si congiunge con quello successivo alle dipendenze dell'Amministrazione provinciale.

Art. 3.

Il personale non riassunto dalla Provincia sarà dimesso e avrà diritto a liquidare la pensione o indennità ad esso spettante a termini di legge e del regolamento organico dell'Istituto.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° settembre 1940-XVIII, n. 1373.

Richiamo in servizio temporaneo per esigenze eccezionali di personale già appartenente al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dei soppressi Corpi di polizia, esclusi gli agenti investigativi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione dell'interno, per eccezionali esigenze di pubblica sicurezza, è autorizzata a chiamare in servizio temporaneo personale già appartenente al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e ai soppressi Corpi di polizia, esclusi gli agenti investigativi, fino alla concorrenza di due decimi dell'organico vigente del predetto Corpo agenti di pubblica sicurezza.

Ai richiamati in servizio è attribuito il grado già da essi rivestito alla data dell'invio in congedo.

Art. 2.

Le chiamate saranno disposte con decreti del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, con i quali sarà anche fissata la durata del servizio.

Art. 3.

La scelta degli elementi da chiamare si effettuerà, a giudizio insindacabile del Ministero dell'interno, su designazione dei prefetti del Regno, e a domanda degli interessati, l'idoneità fisica dei quali dovrà essere accertata dai sanitari del Corpo, all'atto dell'ammissione in servizio.

Art. 4.

Ai chiamati in servizio temporaneo competono gli stipendi e le paghe spettanti in base all'anzianità di servizio raggiunta all'atto dell'invio in congedo, oltre a tutte le altre competenze fisse o variabili di cui sono provvisti i pari grado in servizio effettivo.

Ai pensionati è corrisposta la differenza tra la pensione e il trattamento economico sopraindicato.

Nessun assegno personale può essere ripristinato.

All'attribuzione degli stipendi o paghe, sarà provveduto con decreti del Ministro per l'interno da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 5.

Il servizio prestato dai chiamati temporaneamente per esigenze straordinarie non costituisce titolo per conseguire diritto a promozioni, pensioni, aumenti periodici di assegni o nuove liquidazioni di pensioni, nè è cumulabile ad alcun effetto con i servizi precedentemente prestati.

A tale personale, che all'atto della chiamata non contrae alcun vincolo di ferma o rafferma, e che può essere licenziato in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione dell'interno, non compete alcun premio di ingaggio o di rafferma o indennità di licenziamento, nè l'indennità per provvista di indumenti civili, di cui all'art. 51, lettera *b*), del regolamento approvato con Regio decreto 30 novembre 1930-IX, n. 1629.

Art. 6.

Nel solo caso in cui i chiamati in servizio temporaneo dovessero contrarre malattie o riportate ferite o lesioni con conseguente inabilità o andare incontro alla morte per riconosciuta causa di servizio, sarà provveduto, ai termini delle vigenti disposizioni di legge, alla concessione delle pensioni privilegiate, in sostituzione del trattamento di quiescenza ordinario e salvi i necessari conguagli.

Art. 7.

Ai chiamati in servizio temporaneo sono applicabili tutte le prerogative, le attribuzioni e le norme disciplinari e di servizio vigenti pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e di cui al regolamento del Corpo stesso, approvato con Regio decreto 30 novembre 1930-IX, n. 1629.

Art. 8.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 9.

La presente legge ha efficacia dal 1° aprile 1940-XVIII, e fino alla data che sarà fissata con Regio decreto, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno di concerto col Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1940-XVIII, n. 1374.

Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per il periodo dell'attuale stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra, il Ministero dell'interno può disporre l'internamento delle persone contemplate dall'art. 181 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

Art. 2.

Durante l'attuale stato di guerra, l'obbligo della presentazione degli stranieri all'autorità di pubblica sicurezza, al loro ingresso nel territorio dello Stato ed in occasione del trasferimento da uno ad altro Comune dello Stato, previsto dall'art. 142 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, deve essere adempiuto entro le ventiquattro ore dall'ingresso o dal trasferimento.

E' sospesa l'applicazione dell'ultimo comma del predetto art. 142.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, foglio 28. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 agosto 1940-XVIII, n. 1375.

Estensione della concessione della medaglia dell'Unità d'Italia agli insigniti della medaglia commemorativa della spedizione di Fiume o della Marcia su Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 26 aprile 1883, n. 1294, che istituisce la medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia;
Visto il R. decreto 19 gennaio 1922, n. 1229, che estende agli insigniti della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918, l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia istituita a ricordo dell'Unità d'Italia;
Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'autorizzazione a fregiarsi della medaglia istituita a ricordo dell'Unità d'Italia, con R. decreto 26 aprile 1883, n. 1294, è estesa anche a coloro che sono insigniti della medaglia commemorativa della spedizione di Fiume o della Marcia su Roma. Detta medaglia sarà acquistata a spese dei decorati interessati.

Art 2.

La medaglia di cui al precedente articolo avrà le caratteristiche di quella istituita col R. decreto 26 aprile 1883, n. 1294, con le seguenti varianti:

a) sul recto, all'effige di S. M. Umberto I sarà sostituita la Nostra, ed alle parole « Umberto I Re d'Italia » saranno sostituite le altre « Vittorio Emanuele III Re d'Italia »;

b) sul verso, alla leggenda « Unità d'Italia 1848-1870 » sarà sostituita la leggenda « Unità d'Italia 1848-1922 ».

La medaglia stessa sarà conforme al modello annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra.

Art. 3.

Il nastro della medaglia sarà conservato nella forma e nei colori adottati nell'originario decreto di istituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, foglio 26. — MANCINI

MODELLO DELLA MEDAGLIA ISTITUITA A RICORDO DELL'UNITÀ D'ITALIA (1848-1922)

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 1° settembre 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Putignone - Trione - S. Ceciliettta », nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 16 giugno 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo costituito da tre appezzamenti denominati: « Putignone - Trione - S. Ceciliettta », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Sipari Pietro Antonio fu Carmelo, art. 717, foglio di mappa 8, partic. 7, 11; foglio di mappa 135, partic. 6 (parte); foglio di mappa 137, partic. 2, 3, 4, 6, 7, 5 (fabbricato urbano) non ancora accertato dall'ufficio delle imposte per la superficie complessiva di ettari 298.55.54 e con la rendita imponibile di L. 10.516,22.

Detto fondo confina:

1) L'appezzamento « Putignone », a nord con la proprietà di Gioia Luigi, col tratturello Foggia-Camporeale, e con i terreni di Jannuzzi Giovanni; ad est con altri terreni di Jannuzzi Giovanni e tratturello Foggia-Camporeale; a sud con proprietà di D'Avalos Carlo; ad ovest con la strada nazionale Foggia-Napoli.

2) L'appezzamento « Trione », a nord con terreni di Molinari Giuseppe; con la strada Panetteria Barone e con terreni Nicola De Biase; ad est con la strada nazionale Foggia-Napoli e terreni di Barone Giovanni; a sud con proprietà Berlingieri Alfredo e Mario; ad ovest con altri terreni di Berlingieri e proprietà dei fratelli Barone.

3) L'appezzamento « S. Ceciliettta », a nord ovest con terreni di Siani Maria; a nord-est con proprietà De Biasi; a sud-est con altri terreni dello stesso Sipari; a sud-ovest con la strada S. Ceciliettta adiacente alla quale trovasi la proprietà dei Gioia Luigi;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 14 agosto 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Putignone - Trione - S. Ceciliettta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 600.000 (seicentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 1° settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1940-XVIII
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 240. — D'ELIA

(3929)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1940-XVIII.

Cessazione del sig. Mortari Mario di Attilio dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 2 dicembre 1933-XII, n. 3522, col quale il sig. Mortari Mario di Attilio fu nominato rappresentante alle grida del sig. Palcani Romolo, agente di cambio presso la Borsa di Roma;

Visto l'atto in data 10 maggio 1940-XVIII, per notaro Rinaldi di Roma, col quale il succitato sig. Mortari Mario cessa dall'incarico conferitogli a suo tempo dal predetto sig. Palcani Romolo;

Decreta:

Il sig. Mortari Mario di Attilio cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Palcani Romolo, agente di cambio presso la Borsa di Roma.

Roma, addì 5 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(3931)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1940-XVIII.

Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 75, e successive disposizioni, sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1936-XIV (registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1936-XIV, registro n. 2 Finanze, foglio n. 367), che approva le norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, e successive disposizioni;

Visto l'art. 14 dell'anzidetto Regio decreto-legge;

Decreta:

L'art. 11 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1936-XIV è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti conseguono la promozione a tenente dopo due anni di anzianità nel grado e sempreché:

a) abbiano superato il corso di applicazione prescritto dall'art. 8 del R. decreto-legge suindicato e dal precedente articolo;

b) abbiano prestato servizio d'istituto per almeno dieci mesi;

c) siano prescelti per l'avanzamento ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(3912)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità del personale per l'anno 1940-XVIII

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dipendente dalla Direzione generale del demanio pubblico e mobiliare (assistenti e custodi idraulici) secondo la situazione al 1° gennaio 1940-XVIII.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno pervenire a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(3940)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 1ª serie, n. 359734, di L. 1200, rilasciata il 17 marzo 1937 dalla Esattoria comunale di S. Pancrazio (Parma) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Siliprandi Cassiano fu Luigi, secondo l'art. 298 del ruolo fabbricati del comune di Collecchio, con delega a Reggiani Ginevra di Telesforo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937 n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Parma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 1° agosto 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 5.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 827522 di L. 500, rilasciata il 14 febbraio 1939 dalla Esattoria comunale di Pizzo pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Catricalà Saverio fu Gregorio, secondo l'art. 8 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Catricalà Saverio fu Gregorio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catanzaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 1° agosto 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 6.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª, n. 540997, dell'importo di L. 416,75, rilasciata il 31 marzo 1937 dalla Esattoria di S. Leonardo Passiria, pel versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pircheo Luigi fu Mattia, per l'art. 23 fabbricati del comune di S. Leonardo con delega per il ritiro dei titoli definitivi pel Prestito a Pircheo Luigi fu Mattia.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Bolzano, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti del rimborso della somma di cui alla mentovata quietanza disposta, in dipendenza di sgravio, dall'Intendenza di finanza di Bolzano, con ordinativo n. 128.

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 7.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 5ª serie n. 672343, di L. 100, rilasciata il 24 agosto 1938 dalla Esattoria comunale di Galatone pel versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Filoni Salvatore fu Giuseppe secondo l'art. 13 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Filoni Salvatore fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Lecce l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 1° agosto 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 8.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª, n. 45606, di L. 268, rilasciata il 24 maggio 1937 dalla Esattoria di Palermo per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Foglietta Francesco fu Ignazio, secondo l'art. 7214 fabbricati del comune di Palermo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Foglietta Francesco fu Ignazio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 1° agosto 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 152750 (serie 2ª) di L. 170 e n. 30275 (serie 4ª) di L. 166, rilasciate rispettivamente il 23 marzo e 31 luglio 1937 dall'Esattoria comunale di Prato (Firenze) pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mattei Rosa nei Calamai Brunetto, sull'art 1664 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla stessa Mattei Rosa nei Calamai per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze la attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2971)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 14
dal 16 al 31 luglio 1940-XVIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Agrigento	Sant'Angelo Muxaro	B	—	1
Asti	Rocchetta Tanaro	B	—	1
Bari	Cassano delle Murge	O	—	1
Benevento	Molinara	O	—	3
Brescia	Brescia	B	—	1
Brindisi	Carovigno	E	—	1
Cosenza	Paola	B	—	1
Foggia	Deliceto	B	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	B	—	1
Id.	Rignano Garganico	B	1	—
Id.	San Marco in Lamis	Cap	1	—
Frosinone	Alatri	B	—	2
Id.	Fiuggi	B	—	1
Gorizia	Cernizza Goriziana	B	—	1
Milano	Milano	B	—	1
Napoli	Pompei	B	—	1
Novara	Nibbiola	E	—	1
Id.	Romentino	B	—	1
Pavia	Mortara	B	1	—
Id.	Villa Biscossi	B	—	1
Pisa	San Miniato	B	—	1
Rieti	Leonessa	O	—	1
Salerno	Campagna	Cap	1	—
Id.	Valva	B O	1	—
Sassari	Bonorva	E	1	—
Id.	Olbia	Cap	1	—
Id.	Padria	O	1	—
Venezia	San Stino di Livenza	B	—	2
			9	23
	Carbonchio sintomatico.			
Campobasso	Montenero di Bisaccia	B	—	1
Catania	Catania	B	—	2
Nuoro	Orroli	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Guastalla	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Salerno	Sala Consilina	B	1	—
Sassari	Arzachena	B	1	—
Id.	Thieri	B	1	—
Trento	Tres	B	—	1
Treviso	Borso del Grappa	B	—	1
Vicenza	Arsiero	B	—	1
			3	9
	Afta epizootica.			
Aosta	Aias	B	2	—
Id.	Caluso	B	1	—
Id.	Candia Canavese	B	1	—
Id.	Castellamonte	B	3	2
Id.	Cuorgnè	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Aosta	Cuorgnè	B O	2	—
Id.	Locana	B	4	—
Id.	Masino	B	—	1
Id.	Noasca	B	—	1
Id.	Sparone	B	1	—
Id.	Strambino Romano	B	8	1
Id.	Vestignè	B	—	1
Ascoli Piceno	Montefortino	B	—	1
Id.	Montemonaco	B	—	7
Asti	Asti	B	—	1
Id.	Frinco	B	—	1
Id.	Mombaruzzo	B	—	3
Id.	Montafia	B	1	—
Id.	Villanova	B	2	1
Belluno	Alano di Piave	B	3	1
Id.	Cortina d'Ampezzo	B	3	3
Id.	Pedavena	B	1	—
Id.	Quero	B	1	—
Id.	Seren del Grappa	B	—	1
Id.	Vas	B	1	—
Bergamo	Bariano	B	—	1
Id.	Borgonnito	B	—	3
Id.	Brignano Gera d'Adda	B	—	1
Id.	Caravaggio	B	2	1
Id.	Fornovo San Giovanni	B	—	4
Id.	Morengo	B	—	1
Id.	Pagazzano	B	1	1
Id.	Spinone dei Castelli	B	—	2
Bologna	Castenaso	B	3	—
Id.	Budrio	B	3	—
Id.	Calderara di Reno	B	1	—
Id.	Molinella	B	1	—
Brescia	Adro	B	—	1
Id.	Calcinato	B	—	1
Id.	Gavardo	B	—	1
Id.	Gottolengo	B	2	1
Id.	Lonato	B	1	—
Id.	Pontevico	B	—	2
Id.	Roccafranca	B	—	1
Id.	San Felice del Benaco	B	—	1
Id.	Vestone	B	1	—
Catania	Vizzini	B	—	1
Como	Albate	B	5	—
Id.	Margno	B	—	3
Id.	Mirabello	B	—	3
Id.	Pellio	B	—	3
Id.	San Fedele	B	3	—
Id.	Santa Valeria	B	3	1
Cremona	Crema	B	1	—
Id.	Cremosano	B	—	1
Id.	Gabbioneta Binanuova	B	7	—
Id.	Pessina Cremonese	B	3	2
Cuneo	Bagnolo	B	2	4
Id.	Busca	B	—	1
Id.	Delmonte	B O	2	—
Id.	Frabosa Sottana	B	1	—
Id.	Marmora	B O	—	2
Id.	Mondovì	B	—	2
Id.	Montà	B	—	3
Id.	Peveragno	B C	2	—
Id.	Prazzo	B	1	—
Id.	Priero	B	2	1
Id.	Rocca de' Baldi	B	—	1
Id.	Roccaforte Mondovì	B	3	—
Id.	Valdieri	B	—	2
Id.	Venasca	B		1
Id.	Verzuolo	B	2	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Enna	Agira	B	2	—
Id.	Nicosia	B	—	4
Id.	Troina	B	2	—
Ferrara	Copparo	B	—	1
Id.	Ferrara	B	2	3
Firenze	Capraia e Limite	B	—	1
Id.	Empoli	B	—	1
Foggia	Manfredonia	B	6	—
Id.	San Marco in Lamis	B	—	1
Id.	San Paolo di Civitate	B	—	1
Frosinone	Brocco	B	—	1
Id.	Sora	B	—	1
Genova	Bargagli	B	4	—
Id.	Campoligure	B	1	—
Id.	Genova	B	2	—
Id.	Recco	B	1	—
Imperia	Borgomaro	B C	2	—
Id.	Borghetto d'Arroscia	B O	1	—
Id.	Oneglia	B O	2	—
Id.	Mendatica	B O	—	1
Id.	Pieve di Teco	B O	3	—
Id.	Pornassio	B	3	—
Id.	Rezzo	B	2	—
Id.	Vessalico	B	1	—
L'Aquila	Lecce de' Marsi	B	1	—
Id.	Ortucchio	B	—	1
Id.	Pereto	O	1	2
Id.	Pescina	O	—	1
Messina	Basicò	O	3	2
Id.	Capizzi	O	2	—
Id.	Caronia	O	4	1
Id.	Montalbano di Elicona	O	2	2
Id.	Roccella Valdemone	O	3	—
Id.	Id.	Ov Cap	—	2
Id.	Santa Lucia del Mela	B	3	1
Milano	Castiraga Vidardo	B	—	1
Id.	Lodi	B	1	—
Id.	Peschiera Borromeo	B	1	—
Id.	Trezzano sul Naviglio	B	1	—
Modena	Campogalliano	B	2	2
Id.	Carpi	B	1	—
Id.	Castelnuovo Rangone	B	—	1
Id.	Concordia	B	—	1
Id.	Mirandola	B	—	2
Novara	Baceno	B	1	—
Id.	Craveggia	B	2	3
Id.	Druogno	B	—	2
Id.	Mergozzo	B	1	5
Id.	Montecrestese	B	1	5
Id.	Piedimulera	B	—	1
Padova	Agna	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Bagnoli di Sopra	B	2	—
Id.	Boara Pisani	B	1	2
Id.	Campodoro	B	2	—
Id.	Campo San Piero	B	1	—
Id.	Carmignano	B	1	—
Id.	Loreggia	B	1	—
Id.	Mestrino	B	1	—
Id.	Pozzonovo	B	—	1
Id.	Saccolongo	B	5	—
Id.	Selvazzano	B	—	1
Id.	Stanghella	B	2	2
Id.	Villafranca	B	5	1
Parma	Busseto	B	2	9
Id.	Cortile San Martino	B	1	—
Id.	Fidenza	B	—	3
Id.	Soragna	B	—	2
Parma	Torrile	B	1	—
Pavia	Godiasco	B	1	—
Id.	Pieve Albignola	B	—	1
Id.	Sannazzaro	B	—	1
Perugia	Bastia	B	3	—
Id.	Bettona	B	1	—
Id.	Città di Castello	B	—	1
Id.	Norcia	B	1	—
Piacenza	Alseno	B	2	1
Id.	Besenzone	B	—	1
Id.	Cadeo	B	1	—
Id.	Fiorenzuola d'Arda	B	2	1
Id.	Podenzano	B	1	—
Id.	Ponte dell'Olio	B	1	—
Id.	Pontenure	B	2	—
Id.	Villanova d'Arda	B	—	2
Potenza	Rotonda	B	—	15
Rieti	Torricella	O	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Scandriglia	O	1	—
Id.	Monteleone	O	—	1
Id.	Id.	B	—	1
Id.	Poggio Nativo	B	—	1
Id.	Casaprota	O	—	1
Id.	Id.	B	—	1
Roma	Roma	B	4	—
Siracusa	Noto	B	—	3
Id.	Siracusa	B	—	1
Torino	Balme	B	2	—
Id.	Corio	B	2	—
Id.	Torre Pellice	B	1	—
Id.	Cere	B	1	—
Id.	Verolengo	B	13	—
Id.	Perrero	B	1	1
Id.	San Maurizio Canavese	B	2	—
Id.	Poirino	B	4	—
Id.	Rivara	B	5	—
Id.	Ciriè	B	2	—
Id.	Germagnano	B	1	—
Id.	Barbania	B	3	1
Id.	Arignano	B	1	—
Id.	Perosa Argentina	B	1	2
Id.	Favria Oglianico	B	4	1
Id.	Monastero di Lanzo	B	1	—
Id.	Lemie	B	2	1
Id.	Cambiano	B	2	1
Id.	Leini	B	1	—
Id.	Andezeno	B	1	—
Id.	Salabertano	B	1	—
Id.	Santena	B	1	—
Id.	Pralormo	B	1	—
Id.	Cavour	B	3	1
Id.	Villastellone	B	1	1
Id.	Carignano	B	8	6
Id.	Coazze	B	2	—
Id.	Bobbio Pellice	B	1	—
Id.	Angrogna	B	1	1
Id.	Viù	B	2	1
Id.	Villar Pellice	B	1	—
Id.	Usseglio	B	1	—
Id.	Moncalieri	B	1	—
Id.	Sant'Antonino	B	—	1
Id.	Villafranca	B	—	1
Id.	Borgone	B	—	1
Id.	Luserna San Giovanni	B	—	7
Id.	Condove	B	—	2
Id.	Balangero	B	—	1
Id.	Pinerolo	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Torino	Vinovo	B	—	1
Id.	Fenestrelle	B	—	2
Id.	Cesana	B	—	1
Id.	Chieri	B	—	1
Id.	Caprie	B	—	1
Id.	Campiglione	B	—	1
Trento	Bezzecca	B	1	1
Id.	Bleggio	B	1	1
Id.	Bondo	B	1	—
Id.	Casteltesino	B	—	4
Id.	Moena	B	1	2
Id.	Pieve Tesino	B	—	5
Id.	Predazzo	B	—	10
Id.	Primiero	B	3	—
Id.	Ragoli	B	1	3
Id.	Riva	B	—	3
Id.	Roncone	B	2	—
Id.	Tione	B	—	1
Id.	Vermiglio	B	—	1
Treviso	Roncade	B	3	1
Id.	Salgareda	B	1	1
Id.	Fontanelle	B	—	1
Udine	Aviano	B	—	6
Varese	Azzate	B	8	1
Id.	Bregano	B	—	1
Id.	Daverio	B	1	—
Id.	Galliate Lombardo	B	—	1
Id.	Golasecca	B	2	—
Id.	Sesto Calende	B	2	—
Id.	Varese	B	1	1
Venezia	Meolo	B	1	—
Id.	Noventa di Piave	B	—	1
Vercelli	Salasco	B	—	1
Id.	Saluggia	B	2	5
Verona	Gazzo Veronese	B	—	4
			305	275
	Malrossino dei suini.			
Ascoli Piceno	Monsampolo	S	—	2
Id.	Monteprandone	S	1	—
Id.	Spinetoli	S	1	—
Bergamo	Albino	S	—	1
Bolzano	Lana	S	1	1
Id.	Appiano	S	1	1
Id.	Caldaro	S	—	1
Id.	Campo di Trens	S	—	1
Brescia	Brescia	S	—	1
Id.	Cazzago San Martino	S	—	1
Id.	Collebeato	S	—	1
Rieti	Castiglione	S	2	—
Id.	Istonio	S	1	—
Cremona	Crema	S	—	1
Fiume	Castelnuovo d'Istria	S	2	1
Id.	Laurana	S	1	1
Id.	Moschiena	S	—	1
Gorizia	Aidussina	S	1	—
Id.	Caporetto	S	—	3
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	S	—	3
Id.	Circhina	S	2	—
Id.	Cormons	S	1	1
Id.	Gargaro	S	—	1
Id.	Gorizia	S	5	1
Id.	Merna	S	—	2
Id.	Montespino	S	—	2
Milano	Milano	S	—	1
Novara	Novara	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Malrossino dei suini*			
Padova	San Pietro in Gu	S	1	—
Perugia	Perugia	S	1	—
Pesaro Urbino	Sant'Angelo in Vado	S	—	1
Salerno	Campagna	S	1	1
Trento	Casteltesino	S	—	1
Id.	Malè	S	—	2
Id.	Peio	S	—	1
Id.	Taio	S	—	4
Id.	Trento	S	—	1
Trieste	Divaccia San Canziano	S	3	—
Id.	Sesana	S	1	—
Udine	Aquileia	S	—	1
Id.	Cividale	S	4	—
Id.	Codroipo	S	1	—
Id.	Forgaria	S	—	2
Id.	Pozzuolo	S	2	1
Id.	Udine	S	1	1
Vicenza	Barbarano Vicentino	S	—	1
Id.	Brendola	S	—	3
Id.	Foza	S	—	1
Id.	Grumolo delle Abbadesse	S	—	1
Id.	Malo	S	—	1
Id.	Montegaldella	S	—	1
Id.	Nanto	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	3
Id.	Vicenza	S	—	2
			37	58
	Peste e setticemia dei suini.			
Ancona	Osimo	S	3	—
Id.	Serra San Quirico	S	3	—
Aosta	Azeglio	S	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	2	—
Id.	Force	S	1	—
Bologna	Crevalcore	S	1	—
Cuneo	Castagnito	S	—	1
Forlì	Forlì	S	1	—
Padova	San Pietro in Gù	S	1	—
Parma	Corniglio	S	1	—
Id.	Salsomaggiore	S	—	1
Perugia	Perugia	S	1	—
Pesaro Urbino	Colbordolo	S	—	2
Id.	Urbania	S	—	1
Potenza	Acerenza	S	2	1
Salerno	Sarno	S	—	1
Sassari	Bono	S	—	1
Id.	Pozzomaggiore	S	—	3
Teramo	Controguerra	S	—	1
Id.	Segusino	S	1	1
			16	13
	Morva.			
Salerno	Amalfi	E	—	1
			—	1
	Farcino criptcoccico.			
Agrigento	San Biagio Platani	E	—	1
Napoli	Napoli	E	6	1
Id.	Poggiomarino	E	—	1
Id.	Torre Annunziata	E	—	2
Id.	Trentola	S	1	—
Id.	Villa Literno	S	—	1
Id.	Villa Volturno	S	—	1
Salerno	Eboli	S	1	—
Id.	Maiori	S	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Farcino criptococcico*			
Salerno	San Valentino Torio	S	1	—
Id.	Serre	S	4	2
Trapani	Campobello di Marzara	E	1	—
Id.	Camporeale	E	2	—
Id.	Marsala	E	4	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Trapani	E	4	1
			27	10
	Rabbia.			
Chieti	Istorno	Can	—	1
Foggia	Casalnuovo Monterotaro	Can	1	—
Id.	Cerignola	Can	—	1
Id.	San Marco in Lamis	Can	1	—
Modena	Nonantola	Can	—	1
Napoli	Acerra	Can	—	1
Id.	Cesa	Can	—	1
Id.	Mondragone	Can	—	1
Id.	Napoli	Can	—	30
Id.	Sant'Antimo	Can	—	1
Salerno	Angri	Can	2	—
Id.	Sarno	Can	—	1
			4	38
	Rogna			
Agrigento	San Biagio Platani	E	—	1
Ancona	Fabriano	E	9	—
Foggia	San Marco in Lamis	E	1	—
Frosinone	Guarcino	O	—	2
Grosseto	Sorano	O	2	—
L'Aquila	Fagnano Alto	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Macerata	Esanatoglia	O	1	—
Matera	Banzi	O	1	—
Perugia	Foligno	O	2	—
Id.	Nocera	O	1	—
Id.	Norcia	O	1	—
Id.	Trevi	O	2	—
Rieti	Antrodoco	O	1	—
Id.	Labro	O	1	—
Treviso	Gorgo al Monticano	O	1	—
Viterbo	Tarquinia	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Vejano	O	—	1
			27	4
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Catania	Castiglione di Sicilia	O	2	—
Id.	Randazzo	O	1	—
Enna	Piazza Armerina	O	3	—
Foggia	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Vieste	O	1	—
Macerata	Visso	O	1	—
Matera	Salandra	O	1	—
Id.	Banzi	O	1	—
Rieti	Fiamignano	O	1	—
			12	—
	Aborto epizootico			
Alessandria	Tortona	O	—	2
Ancona	Ostra	O	1	—
Id.	Senigallia	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Barbone dei bufali*			
Bologna	Crevalcore	B	1	—
Id.	Bologna	B	1	—
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	Sasso Marconi	B	1	—
Cremona	Cappella de' Picenardi	B	1	—
Id.	Cremona	B	1	—
Id.	Pieve San Giacomo	B	1	—
Id.	Scandolara Ravara	B	1	—
Forlì	Cesena	B	1	—
Id.	Gatteo	B	1	—
Genova	Ronco Scrivia	B	1	—
Lucca	Lucca	B	—	1
Modena	Sestola	B	—	1
Novara	Novara	B	3	—
Id.	Caltignaga	B	1	—
Id.	Cerano	B	—	1
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Roma	Roma	B	3	—
Salerno	Battipaglia	B	—	2
Udine	Prata di Pordenone	B	1	—
Id.	Tolmezzo	B	1	—
Venezia	Chioggia	B	1	—
Id.	Cona	B	1	—
Id.	Grisolera	B	2	—
Id.	Pramaggiore	B	1	—
Id.	Salzano	B	1	—
			29	6
	Tubercolosi bovina			
Bari	Casamassima	B	1	—
Id.	Giovinazzo	B	1	1
Id.	Molfetta	B	7	2
Brindisi	Brindisi	B	—	2
Ferrara	Ferrara	B	—	7
Id.	Portomaggiore	B	—	2
Lucca	Capannori	B	—	1
Id.	Orgiano	B	—	1
			9	16
	Diarrea dei vitelli.			
Pesaro	San Costanzo	B	—	20
Teramo	Teramo	B	—	2
			—	22
	Influenza del cavallo.			
Ferrara	Mesola	E	—	1
			—	1
	Colera dei polli.			
Pesaro Urbino	Santo Ippolito	P	—	1
Reggio Calabria	Oppido Mamertina	P	—	3
			—	4
	Barbone bufalino.			
Salerno	Capaccio	Buf	2	—
Id.	Eboli	Buf	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	Buf	1	—
			4	—

RIEPILOGO
dal 16 al 31 luglio 1940-XVIII - N. 14

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	19	28	32
2	Carbonchio sintomatico	10	11	12
3	Afta epizootica	40	238	580
4	Malrossino dei suini	18	55	95
5	Peste e setticemia dei suini	14	20	29
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico.	4	17	37
8	Rabbia	5	12	42
	Rogna.	12	19	31
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	6	9	12
11	Aborto epizootico	13	28	35
12	Tubercolosi bovina.	4	8	25
13	Diarrea dei vitelli.	2	2	22
14	Influenza del cavallo	1	1	1
15	Colera dei polli	2	[illegible]	4
16	Barbone bufalino	1	3	4

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(3532)

MINISTERO DELL'INTERNO

Pubblicazione della VI Edizione della Farmacopea ufficiale del Regno

Ai termini del regolamento per il servizio farmaceutico 30 settembre 1938-XVI, n. 1706, si rende noto che è stata pubblicata la VI Edizione della Farmacopea ufficiale del Regno, approvata con decreto Ministeriale 30 aprile 1940-XVIII.

Con successivo decreto Ministeriale 22 settembre 1940-XVIII, è stata fissata al 1° gennaio 1941-XIX la data di entrata in vigore della detta Farmacopea che sostituisce quella approvata con decreto Ministeriale 16 dicembre 1928-VII e successivamente modificata con decreti Ministeriali del 14 luglio 1929-VII e 22 aprile 1930-VIII.

La Farmacopea ufficiale è in vendita al prezzo di L. 100 (cento). Gli acquisti diretti potranno essere fatti presso i negozi della Libreria dello Stato indicati nella testata della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ovvero presso le librerie concessionarie esistenti nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza debbono essere inviate, insieme all'importo relativo, all'indirizzo: Libreria dello Stato - Piazza Giuseppe Verdi 10 - Roma.

(3941)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo dei fagioli

Con circolare P. 933 del 3 ottobre corrente, il Ministero delle corporazioni ha invitato i Consigli provinciali delle corporazioni ad inserire nei loro listini le quotazioni dei fagioli, tenendo presente per le qualità: bianchi, tondini, fagiolina e fagioli colorati comuni (verdoni, gialli, verdolini ecc.) il prezzo non dovrà, in nessun caso, superare le L. 365 al quintale, franco vagone partenza in tele del compratore; mentre per le altre qualità dovranno applicarsi i normali scarti.

(3936)

Prezzo delle patate

Con disposizione P. 934 del 3 ottobre corrente il Ministero delle corporazioni ha disposto che il prezzo delle patate comuni non dovrà superare in nessun caso le lire cinquanta a quintale per merce resa franco vagone partenza in tele del compratore, durante il corrente mese di ottobre, le lire cinquantacinque per quintale per i mesi dal novembre p. v. al febbraio 1941 e le lire sessanta al quintale per i mesi dal marzo XIX in poi. Per le patate lunghe tipo olandese, dovranno essere applicati i normali scarti.

(3937)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alano di Piave, in liquidazione, con sede nel comune di Alano di Piave (Belluno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 aprile 1940-XVIII che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Alano di Piave, con sede nel comune di Alano di Piave (Belluno) e sottopone l'azienda alla speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 30 agosto 1940-XVIII con il quale si è disposta la sostituzione del membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale suindicata, sig. Teodoro Rizzotto, perchè richiamato alle armi;

Considerato che il predetto sig. Rizzotto è stato ora congedato e che è opportuno che torni a far parte del citato Comitato di sorveglianza;

Dispone:

Il sig. Teodoro Rizzotto fu Antonio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alano di Piave, in liquidazione, avente sede nel comune di Alano di Piave (Belluno), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del sig. Erminio Codemo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3924)

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Campofranco, in liquidazione, con sede in Campofranco (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 6 dicembre 1937-XVI che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Campofranco, con sede nel comune di Campofranco (Caltanissetta) e sostituisce la procedura di liquidazione in corso con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 6 dicembre 1937-XVI con il quale i signori Domenico Petix, Carlo Scifo e Paolino La Mattina sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;
Considerato che in seguito al decesso dei signori Petix e Scifo ed al richiamo alle armi del sig. La Mattina occorre procedere alla loro sostituzione nel predetto Comitato;

Dispone:

I signori dott. Michele Tripisciano di Giuseppe, rag. Mariano Giunta di Ignazio e avv. Ferdinando Fiandaca di Angelo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Campofranco, in liquidazione, avente sede nel comune di Campofranco (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dei signori Domenico Petix, Carlo Scifo e Paolino La Mattina.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3925)

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca operaia palermitana, in liquidazione, con sede in Palermo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE, del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 18 febbraio 1937-XV, con il quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca operaia palermitana, società anonima con sede in Palermo e disposta la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;
Veduto il proprio provvedimento di pari data, con il quale furono nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;
Considerata la opportunità di procedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Dispone:

Il cav. uff. rag. Luigi Mirabella di Francesco è nominato commissario liquidatore della Banca operaia palermitana, in liquidazione, società anonima con sede in Palermo, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del cav. dott. Giuseppe Catalanotto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3926)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, in liquidazione, con sede in Cittanova d'Istria (Pola).

Nella seduta tenuta il 25 settembre 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, in liquidazione, con sede in Cittanova d'Istria (Pola), il sig. Bartolomeo Petronio fu Domenico è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(3927)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso a 350 posti di impiegato ausiliario nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i decreti Ministeriali sottoelencati con i quali sono state approvate le graduatorie dei candidati esterni riusciti vincitori nel concorso d'impiegato ausiliario bandito con decreto Ministeriale 25 gennaio 1939-XVII per i posti di cui all'art. 1, n. 1, lettera *b*) del bando stesso, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n 160 del 10 luglio 1940-XVIII:

1) Decreto Ministeriale 6 febbraio 1940-XVIII registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1940-XVIII;
2) Decreto Ministeriale 23 febbraio 1940-XVIII registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1940-XVIII,
3) Decreto Ministeriale 13 febbraio 1940-XVIII registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1940-XVIII;
4) Decreto Ministeriale 6 febbraio 1940-XVIII registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1940-XVIII;
5) Decreto Ministeriale 23 febbraio 1940-XVIII registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1940-XVIII;
6) Decreto Ministeriale 16 dicembre 1939-XVIII registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1940-XVIII;
7) Decreto Ministeriale 16 dicembre 1939-XVIII registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1940-XVIII;
8) Decreto Ministeriale 24 ottobre 1939-XVII registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1939-XVIII.

Visti tutti gli schedoni compilati dalla Commissione esaminatrice relativi al risultato degli esami di concorso per i 350 posti d'impiegato ausiliario riservati agli esterni di cui al concorso sopra citato;
Visto il seguente elenco compilato in ordine di graduatoria in base agli schedoni predetti dei candidati esterni riusciti idonei in soprannumero;
Visto che nel concorso di cui al n. 25 *bis* dell'allegato I al bando per i posti riservati alle concorrenti esterne stenodattilografe non è riuscita alcuna candidata idonea in soprannumero;

Decreta:

E' approvato l'elenco di cui appresso compilato in ordine di graduatoria di tutti i candidati esterni riusciti idonei in soprannumero nelle varie sedi di esame al concorso d'impiegato ausiliario bandito con decreto Ministeriale del 25 gennaio 1939-XVII,

Numero grad.	COGNOME E NOME	Paternità	Residenze per le quali hanno concorso	Votazione complessiva	Data di nascita
1	Utri Pietro	Giuseppe	Roma	7.750	31-12-1915
2	Tornatora Vittorio	Antonio	»	7.750	4- 8-1917
3	D'Aniello Giuseppe	Umberto	»	7.735	
4	Floris Giuseppe	Salvatore	»	7.715	22- 7-1915
5	Iacono Salvatore	Giuseppe	»	7.715	9- 1-1920
6	Arena Nicolò	Giuseppe	»	7.700	29- 7-1914
7	De Cesare Ferdinando	Andrea	»	7.700	8- 1-1919
8	Sarlo Gregorio, ufficiale complemento	Camillo	»	7.685	16- 4-1914
9	Galteri Armando	Roberto	»	7.685	22- 9-1914
10	Sottile Agatino	Domenico	»	7.685	22- 1-1920
11	Farace Vincenzo	Andrea	»	7.685	11- 2-1920
12	Rossi Elpidio	Pietro	»	7.670	
13	Manchisi Francesco, figlio invalido di guerra	Cesare	»	7.665	1-11-1916
14	Landolfi Roberto	Mario	»	7.665	7- 1-1919
15	Bellavite Alfredo, figlio invalido di guerra	Dino	»	7.650	25-11-1920
16	Cardellini Mario	Ciriaco	»	7.650	5- 8-1914
17	Rancher Luigi	Felice	»	7.650	29-11-1916
18	Buongiorno Alfredo	Vincenzo	»	7.650	10- 1-1918
19	Conti Mario Pietro	Silvio	»	7.650	13-12-1918
20	Cantalupo Giuseppe	Armando	»	7.650	1- 1-1920
21	Scanni Giuseppe	Francesco	»	7.650	1- 1-1920
22	Bianca Giuseppe	Benedetto	»	7.630	
23	Cimmino Giuseppe	Vincenzo	»	7.615	26- 8-1917
24	Farina Renato	Salvatore	»	7.615	26- 6-1920
25	Vigi Orazio	Teresa	»	7.600	
26	Lacerra Vincenzo	Arrigo	»	7.585	
27	Landini Vittorio	Luigi	»	7.580	
28	De Crescenzo Attilio	Eugenio	»	7.565	26- 4-1917
29	Tatasco Elpidio	Michele	»	7.565	26-12-1919
30	Arrigoni Luciano	Alceo	»	7.565	24-12-1920
31	Arangio Angelo, agente ausiliario dal 3 agosto 1933	Francesco	»	7.550	25- 7-1913
32	Marcucci Umberto	Gustavo	»	7.550	19- 7-1918
33	Turchi Aldo	Desiderio	»	7.550	8- 1-1920
34	Vassallo Aurelio	Giovanni	»	7.535	9- 6-1914
35	De Cesare Vincenzo	Andrea	»	7.535	6-10-1920
36	Breccia Emidio	Arnaldo	Roma Terni	7.530	6-10-1920
37	Personè Giovambattista	Federico	Roma	7.520	20-10-1914
38	Mastrodicasa Anchise	Lavio	»	7.520	21- 1-1915
39	Vernacchia Valerio, ufficiale complemento	Cosimo	»	7.515	5- 5-1916
40	Moltedo Giuseppe	Alfredo	»	7.515	19- 3-1914
41	Nannoni Sirio Mario	Guido	»	7.515	17- 7-1916
42	De Siena Vittorio	Vincenzo	»	7.515	18-10-1920
43	Quartucci Alberto	Luigi	»	7.500	
44	Tosti Mario	Pietro	»	7.485	15- 7-1918
45	Cieri Nazzario	Giuseppe	»	7.485	10-11-1918
46	Sanua Mauro	Alfonso	»	7.485	8-12-1918
47	Tripodo Vincenzo	Vincenzo	»	7.485	17- 7-1920
48	Picichè Raimondo	Giuseppe	»	7.480	
49	Santella Francesco, ufficiale complemento	Pasquale	»	7.465	
50	Quinto Mario	Tommaso	»	7.450	19- 5-1915
51	Corbi Mario	Giovanni	»	7.450	11- 7-1916
52	La Rosa Felice	Ferdinando	»	7.450	7- 6-1919
53	Pacini Silvio	Armido	Roma Littoria Rieti	7.450	11- 8-1920
54	Marziali Tullio	Ferdinando	Roma	7.435	

Numero grad.	COGNOME E NOME	Paternità	Residenze per le quali hanno concorso	Votazione complessiva	Data di nascita
55	De Martinis Corrado	Agatino	Roma	7.415	20-11-1915
56	Patierno Alberto	Ildebrando	»	7.415	12-11-1916
57	Scaffidi Calcedonio	Carmelo	»	7.400	
58	Prencipe Francesco Paolo	Nicola	»	7.385	28- 5-1912
59	Schiavi Fulvio	Giovanni	»	7.385	10-11-1916
60	Fabriani Aristide	Antonio	»	7.365	
61	Abruzzini Giuseppe	Pasquale	»	7.350	
62	Dell'Agata Mario	Agostino	»	7.335	20- 6-1918
63	Dal Pino Giammaria	Ettore	»	7.335	25-12-1919
64	Cassini Achille	Alfredo	Cosenza	7.335	28- 3-1920
65	Colautti Mario, figlio mutilato di guerra	Nino	Udine	7.320	2-12-1920
66	Tomasello Angelo	Domenico	Roma	7.320	19-10-1920
67	Valetti Pio, agente ausiliario dal 1 novembre 1935	Pietro	Modena Parma	7.300	9- 1-1914
68	De Francesco Nicola	Giuseppe	Roma	7.300	9- 3-1915
69	Macrì Alberto	Giuseppe	»	7.300	18- 7-1920
70	Grano Dalmazio	Giovanni	Cosenza	7.285	
71	D'Urso Giuseppe	Sebastiano	Roma	7.270	
72	Bellerino Gustavo	Giovanni	»	7.265	12- 5-1919
73	Bottaro Alfonso	Antonio	»	7.265	2-10-1920
74	Fantini Saverio, ufficiale complemento	Giulio	»	7.250	14- 3-1920
75	Cipparone Mario	Umberto	»	7.250	19- 9-1914
76	Ciummino Francesco	Giuseppe	» Littoria Rieti Terni Teramo	7.250	27- 6-1920
77	Jannelli Mario Fernando	Melchiorre	Roma	7.250	5- 1-1921
78	Massa Domenico	Luigi	»	7.235	30- 7-1914
79	De Laurentiis Antonio	Giovanni	Ravenna	7.235	28-10-1915
80	Ghiglieri Tullio	Michele	Roma	7.215	
81	Botto Fortunato, ufficiale complemento	Giuseppe	Udine	7.210	16- 6-1914
82	De Luca Giulio	Giovanni	Roma Teramo Rieti Littoria Terni	7.210	14- 5-1920
83	Rosati Paolo, agente ausiliario dal 24 febbraio 1936	Remo	Roma	7.200	14- 8-1916
84	Alonzi Luigi	Vincenzo	» Littoria	7.200	10-10-1919
85	Balassone Antonio	Luigi	Roma	7.200	24- 8-1920
86	Di Simone Guido	Onofrio	»	7.185	
87	Golini Bruno	—	Ferrara	7.180	5- 4-1918
88	Scarpellini Renejo	Agostino Lor.	Roma	7.180	14- 6-1920
89	Casciano Francesco	Giuseppe	»	7.165	
90	Melega Giovanni, ufficiale complemento	Roberto	Modena	7.150	11- 6-1914
91	Carlisi Calogero	Salvatore Ant.	Littoria Roma Rieti Terni Teramo	7.150	1- 4-1918
92	Garroni Ciro, coniugato con 1 figlio	Giovanni	Ravenna	7.115	13- 5-1911
93	Scarabello Francesco	Pietro	Cuneo Novara Vercelli	7.115	4- 1-1915
94	De Cesare Elio	Pasquale	Roma	7.115	15- 8-1915
95	Solfrizzi Gaetano, agente ausiliario dal 1° aprile 1938	Francesco	» Littoria Rieti Teramo Terni	7.085	

Numero grad.	COGNOME E NOME	Paternità	Residenze per le quali hanno concorso	Votazione complessiva	Data di nascita
96	Gallo Elia	Ernesto	Vicenza	7.070	
97	Bonadonna Giorgio	Francesco	Roma	7.050	
98	Beretta Bruno	Giuseppe	Vicenza	7.035	29-1 -1915
99	Faiola Renato	Enrico	Roma	7.035	30-12-1918
100	Filippi Emilio	Carlo	Bolzano Udine	7.030	
101	Liberi Mario	Fortunato	Novara Vercelli	7. —	
102	Ruggiero Luigi	Francesco	Roma	6.985	
103	Zeni Fulvio	Emilio	Bolzano	6.950	14- 3-1920
104	Chiodi Francesco	Vladimiro	Roma	6.950	18- 4-1920
105	Melli Giancostante	Romeo	Parma	6.935	
106	Vignoli Gian Giuseppe	Ettore	»	6.900	13-11-1915
107	Stella Giovanni	Luigi	Roma Littoria Rieti Terni	6.900	7-2 -1920
108	Chirone Luigi	Alberto	Cuneo Novara Vercelli	6.885	7-4 -1916
109	Ghini Renato	Gaetano	Roma	6.885	17-7 -1916
110	Valesini Scipione Africano	Eriberto	»	6.885	25- 8-1920
111	Pastorelli Alberto, coniugato	Alessio	Cuneo	6.860	
112	Piccone Camillo	Achille	Roma	6.835	
113	Costagliola Leonardo, rinunciatario	Gennaro	Catanzaro	6.825	3- 8-1916
114	Palandri Vinicio	Nello	Parma Modena	6.825	23-11-1917
115	Gallia Francesco Giuseppe, agente ausiliario dal 16 gennaio 1935	Perpetuo-Bruno	Novara Vercelli Cuneo	6.820	
116	Costa Giuseppe	Carmelo	Roma	6.815	
117	Del Giudice Carlo	Augusto	Cuneo Novara	6.795	
118	Armeni Mario	Luigi	Roma	6.770	
119	Fulmini Renato, figlio invalido guerra	Marsilio	»	6.750	
120	Caligiuri Angelo Vittorio	Graziano	Catanzaro	6.745	
121	Marra Fausto Tommaso	Alfredo	Cosenza	6.720	
122	Oriano Pietro	Francesco	Roma Teramo	6.715	
123	Falzone Remigio, agente ausiliario dal 1° settembre 1933	Lorenzo	Roma	6.685	27-10-1907
124	Romeo Giambattista	Raffaele	» Terni Rieti Teramo Littoria	6.685	14- 7-1914
125	Messina Mauro	Sebastiano	Roma	6.680	
126	Masciullo Francesco	Vincenzo	Brindisi Cosenza	6.670	
127	Ferramondo Giuseppe	Nicola	Roma	6.665	25- 5-1918
128	Matone Giovanni	Giuseppe	Brindisi	6.665	5- 7-1920
129	Di Laura Arturo, agente ausiliario dal 1° giugno 1938	Cipriano	Roma	6.635	
130	Viviani Fernando	—	Mantova Ravenna	6.600	7- 6-1914
131	Di Pascale Vincenzo	Amedeo	Cosenza	6.600	4- 8-1919
132	Aloia Carlo	Luigi	Roma	6.600	21- 5-1920
133	Lombardo Guido	Giuseppe	»	6.585	
134	Testarelli Pietro	Socrate	Roma Terni	6.565	
135	Fichera Mario	Giuseppe	Roma	6.515	
136	Temeroli Dante	Giuseppe	Parma	6.500	

Roma, addì 17 settembre 1940-XVIII

Il Ministro: Host Venturi

(3889)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a due borse per studi di metallurgia presso l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » in Milano, per l'anno 1941-XIX.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale in data 17 ottobre 1923-I, con cui fu approvata la convenzione stipulata il 3 stesso mese ed anno fra lo Stato e la Società italiana « Ernesto Breda » per costruzioni meccaniche in Milano, per l'istituzione di tre borse di studio di L. 6000 annue ciascuna a favore di laureati in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria, i quali frequentino l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » in Milano, per attendere a studi e ricerche nel campo della metallurgia;

Veduto il decreto Ministeriale in data 4 ottobre 1926-IV, con cui venne approvata la convenzione stipulata in Milano il 15 luglio 1926-IV, fra lo Stato e la Società anzidetta, che modifica la precedente convenzione 3 ottobre 1923-I, nel senso che le borse per i laureati medesimi sono ridotte a due di L. 9000 ciascuna, a decorrere dal 1° gennaio 1927-V;

Veduti i decreti Ministeriali in data 11 maggio 1929-VII e 21 novembre 1933-XII, con i quali vennero approvate le convenzioni stipulate in Milano il 29 marzo 1929-VII e 25 settembre 1933-XI fra lo Stato e la Società « Breda » per la proroga di quinquennio in quinquennio fino al 31 dicembre 1938-XVII, delle predette convenzioni 3 ottobre 1923-I e 15 luglio 1926-IV;

Veduta la convenzione in data 17 novembre 1938-XVII, approvata con decreto Ministeriale 13 gennaio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 4 febbraio 1939-XVII, registro 3 Educazione nazionale, foglio 87, con la quale sono prorogate per un altro quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, le predette convenzioni 3 ottobre 1923-I e 15 luglio 1926-IV;

Decreta:

E' aperto il concorso a due borse di studio presso l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda », in Milano, durante l'anno 1941-XIX.

A ciascuna borsa è annesso l'annuo assegno di L. 9000, che sarà pagato a rate bimestrali posticipate, a decorrere dal mese nel quale gli interessati abbiano effettivamente iniziato gli studi presso l'anzidetto Istituto fino al 31 dicembre 1941-XX, dalla Società italiana « Ernesto Breda » per costruzioni meccaniche in Milano.

Coloro cui saranno conferite le borse avranno l'obbligo di frequentare l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda », in Milano e di attendervi a studi e ricerche sulla metallurgia.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in chimica, o in chimica industriale o in fisica o in ingegneria presso Università o Istituto dell'ordine universitario del Regno in uno degli anni accademici 1934-35, 1935-36, 1936-37, 1937-38 e 1938-39 e che non abbiano superato il 30° anno di età alla data di scadenza del presente concorso.

Le borse non possono essere cumulate con altre borse di qualsiasi genere e gli assegnatari non possono assumere o esercitare incarichi o uffici di qualsiasi natura che siano incompatibili con l'obbligo di frequentare l'Istituto « Breda ».

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'ordine universitario - Div. III) entro il 30 novembre 1940-XIX.

Ogni domanda, con l'indicazione precisa del domicilio del concorrente, dovrà essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1) certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F. o ai G.U.F., rilasciato dal segretario della Federazione dei fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene, e contenente la esatta indicazione della data di iscrizione;

2) certificato delle votazioni riportate in ciascuno esame di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

3) certificato di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

6) certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

7) almeno una memoria a stampa o manoscritta, in tre copie;

8) curriculum degli studi compiuti;

9) una dichiarazione nella quale, il candidato, sotto la sua personale responsabilità dichiari di non appartenere alla razza ebraica;

10) un elenco, in quattro copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

Potrà inoltre ciascun concorrente allegare alla domanda tutti i titoli e documenti che riterrà atti a provare la sua preparazione agli studi cui dovrà dedicarsi.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere legalizzati e quelli di cui ai numeri 1, 4, 5 e 6 di data non anteriore ai tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministro, a suo giudizio insindacabile.

Le domande e i titoli dei concorrenti saranno esaminati da un apposita Commissione che con relazione scritta designerà i vincitori.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettati dopo il giorno stesso titoli o documenti, nonchè pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentito, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampe con lavori stampati.

Roma, addì 4 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(3914)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Varianti al concorso per titoli a 44 posti di grado 11°, gruppo B, nel ruolo del servizio del Corpo Reale delle miniere

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 28 dello stesso mese, registro 14, foglio 202, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a 44 posti di gruppo *B*, nei ruoli del Corpo Reale delle miniere, di cui 30 per aiutante aggiunto e 14 per coadiutore aggiunto;

Ritenuto che nell'art. 1 del suindicato decreto è stato omesso che ai posti di coadiutore aggiunto possono concorrere anche i licenziati dei Regi Licei classici;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 14 agosto 1940-XVIII, nelle premesse citato, è modificato come segue:

« E' indetto un concorso per titoli a 44 posti di grado 11°, gruppo *B*, nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere, dei quali 30 per aiutante aggiunto e 14 per coadiutore aggiunto. Ai posti di aiutante aggiunto potranno concorrere, purchè siano in possesso degli altri prescritti requisiti, i licenziati dei Regi Istituti tecnici (sezione industriale a indirizzo minerario, edile, meccanico, elettricista e sezione per geometri) e coloro che siano in possesso del diploma di perito minerario rilasciato dalla Regie Scuole corrispondenti del vecchio ordinamento. Ai posti di coadiutore aggiunto potranno concorrere, purchè siano in possesso degli altri prescritti requisiti, i licenziamenti dei Regi Istituti tecnici (sezione commerciale) e dei Regi Licei classici e scientifici ».

Per il presente concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Non sono ammesse al concorso le persone appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale delle miniere e della metallurgia) la domanda e i documenti prescritti non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(3915)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.